

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 740)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 giugno 1969 (V. Stampato n. 1529)*

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(MARIOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 giugno 1969*

Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi od opere per conto dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono da considerare lo stipendio base della qualifica ferroviaria con la quale esiste piena corrispondenza di mansioni, aumentato della in-

dennità integrativa speciale di cui alla legge 21 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, aumentata dell'indennità di contingenza, vigenti alla data del 1° gennaio 1969, fermo restando il riferimento al contratto collettivo nazionale più favorevole in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria.

Art. 2.

L'incremento di retribuzione derivante dal raffronto di cui al precedente articolo sarà corrisposto sotto forma di assegno perequativo non assoggettabile ad alcun gravame contributivo di qualsiasi natura e non computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali.

Art. 3.

L'assegno perequativo è rideterminabile ogni qual volta si verificano variazioni negli elementi del raffronto per disposizioni di legge o rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini suddetti non si considerano variazioni quelle relative alla indennità integrativa speciale ed alla indennità di contingenza.

Art. 4.

L'eventuale incremento di retribuzione derivante dal raffronto, precisato nei precedenti articoli sarà corrisposto, sotto forma di assegno perequativo, nella misura del 70 per cento dal 1° gennaio 1969 e nella misura integrale con decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1969, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 219 dello stato di previsione della spesa dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il predetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.